6.31 SRD08 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITÀ AMBIENTALI

Sezione 1 SRD08 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	INVEST (73 -74) – Investimenti, inclusi investimenti irrigui
Base giuridica	Artt. 73-74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
	OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
Indicatore di prodotto	O.22 - Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionati
Indicatore/i di risultato	R.15 - Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
	R.27 - Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali
	R.41 - Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
Collegamento con i risultati	La tipologia di investimento di cui all'Azione 1) del presente intervento concorre direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui all'indicatore R.27 data la valenza in termini di miglioramento delle prestazioni del settore forestale e, contemporaneamente, di contribuzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale. La tipologia di investimento di cui all'Azione 2) del presente intervento permette di perseguire direttamente e

	significativamente agli obiettivi di cui all'indicatore R.15 oltre a contribuire all'indicatore di risultato R.41. Infine, la tipologia di investimento di cui all'Azione 3) del presente intervento contribuisce alla valorizzazione dell'indicatore R.27 in ambito extra aziendale poiché finalizzata a rendere maggiormente sostenibile l'uso delle risorse idriche.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2
SRD08 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Codice Esigenza	***Descrizione esigenza***	***OS***	***Priorità nazionale***	***Priorità regionale***
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	4	Qualificante	Qualificante
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	5	Qualificante	Qualificante
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	5	Qualificante	Qualificante

Azione 1 - Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi: contribuisce a soddisfare i fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.11 "Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato".

Azione 2 – Produzione di energia: contribuisce in maniera diretta e significativa alle necessità individuate nell'esigenza 2.3 "Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche".

Azione 3 – Infrastrutture irrigue e di bonifica: risponde in ambito extra aziendale ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.13 "Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche nel comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche" e al contempo nell'esigenza 2.8 "Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile, la gestione della fauna selvatica, il controllo di specie alloctone, il ripristino e la tutela di ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche, l'adattamento al cambiamento climatico e il contributo alla mitigazione e la riduzione degli impatti connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, anche attraverso la promozione di accordi collettivi".

Sezione 3
SRD08 - Finalità e descrizione generale

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non),

delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di azioni di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

Gli investimenti di cui all'Azione 1) sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

La Regione Piemonte, nell'ambito della propria strategia di sviluppo rurale, ha stabilito di sostenere, con l'azione 1, esclusivamente interventi per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione delle risorse pascolive d'alpeggio, al fine di agevolare il mantenimento e il miglioramento dell'attività tradizionale della transumanza estiva, requisito fondamentale per tutelare l'equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota e, di conseguenza, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio, nonché per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel precedente paragrafo.

La realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità per l'accesso e la gestione delle risorse forestali verrà perseguita, nel periodo di programmazione, mediante risorse nazionali e solo in carenza di queste si valuterà di attivare lo specifico intervento.

Azione 2 - Produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo

Gli investimenti di cui all'Azione 2) sono diretti alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo attraverso l'utilizzo delle risorse naturali quali il sole, l'acqua, il vento, la geotermia nonché attraverso la valorizzazione della biomassa proveniente da scarti di lavorazione agricola e agroalimentare, biomasse legnose e derivanti da residui di lavorazione e utilizzazione delle risorse forestali, promuovendo l'uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull'uso a cascata della biomassa. Gli impianti a biomassa saranno vincolati alla sola produzione termica o alla cogenerazione di energia termica ed elettrica, alla filiera corta e al rispetto delle normative (localizzazione e emissioni) sulla qualità dell'aria.

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

Gli investimenti di cui all'Azione 3) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione. Sono inoltre possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo).

Gli investimenti di cui all'Azione 3) riguardano anche la manutenzione straordinaria ad opera degli enti irrigui del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici. Inoltre, gli investimenti di cui all'Azione 3) comprendono anche la manutenzione straordinaria ad opera degli enti irrigui del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici.

L'implementazione di tali interventi prevede anche il ricorso a soluzioni basate sulla natura (NBS), quali ad esempio interventi di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alle Natural Water Retention Measures, che integrano le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con la tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi contribuiscono alla realizzazione delle Infrastrutture Verdi.

Sono compresi gli investimenti per il riutilizzo dei reflui a scopo irriguo e la realizzazione di invasi interaziendali e/o collettivi. Questi ultimi offrono anche l'opportunità di migliorare la fornitura di diversi servizi ecosistemici (configurandosi talvolta come zone umide artificiali) e di ottenere un risparmio energetico, potendo ospitare l'installazione di impianti fotovoltaici galleggianti, in sinergia quindi con gli investimenti di cui all'azione 2).

Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

Gli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica di cui all'azione 3), sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro.

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

Sezione 4

SRD08 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRD08 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali)
- DM 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale"
- legge regionale 4/2009 (art. 7)
- regolamento regionale 8/2011 (Titolo VII)
- DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43)
- D.G.R 57-7628 del 28 settembre 2018, con cui è stata approvata l'integrazione alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, "attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano",
- Direttiva 2000/60/CE
- D.Lgs 152/2006
- D.C.R. n. 179 - 18293 2 novembre 2021 (aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque - PTA 2021)

Sezione 5

SRD08 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

CR01 – Per ciascuna azione sono previsti i seguenti **criteri di ammissibilità dei beneficiari.**

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

- soggetti pubblici, in forma singola o associata, proprietari di alpeggi o aventi la disponibilità delle superfici d'alpeggio servite dall'intervento;
- soggetti privati in forme associative o consorziali legalmente costituite il cui statuto abbia scopi sociali attinenti alla gestione delle superfici d'alpeggio.

Azioni 2 - Produzione di energia

Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 66 LR 1/2019) ed enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione (art. 71 LR 1/2019, limitatamente alla progettazione di interventi in corrispondenza delle opere di proprietà pubblica)

Sezione 6

SRD08 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRD08 - Criteri di ammissibilità

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno, *tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.* *(specifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP)*

CR03 – Il beneficiario deve essere ubicato in aree ricadenti nelle tipologie areali C o D e classificate altimetricamente come aree montane, ai sensi dei pertinenti allegati del presente CSR.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018.
In coerenza con quanto indicato nel paragrafo "Finalità e descrizione generale" sono ammissibili, nell'ambito e nel rispetto della definizione e delle caratteristiche della viabilità forestale e silvo-pastorale, esclusivamente interventi per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità per l'accesso e la gestione delle risorse pascolive d'alpeggio.
L'utilizzo della viabilità per le altre finalità previste dalla normativa è ritenuto ammissibile a condizione che gli interventi raggiungano lo scopo primario di servire superfici d'alpeggio.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 50.000 euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari, è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 300.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 12 mesi.

Azione 2 - Produzione di energia

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno, *tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.* *(specifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP)*

CR03 – Il beneficiario deve essere ubicato in aree classificate altimetricamente come montagna o collina ai sensi dell'allegato tabellare "Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche" e relativo cartogramma, del presente CSR.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell'energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 30.000 euro.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 500.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 12 mesi.

CR12 – L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:
a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomassa (cippato o a pellets);
f) impianti combinati (biomassa + solare termico e/o fotovoltaico) per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
g) reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento.

CR13 – La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto beneficiario ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 Mwt.

CR14 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altri soggetti (pubblici o privati) (cfr CR15) operanti in ambito locale. L'ambito locale di provenienza della biomassa è definito come il territorio piemontese, verificato per tramite della documentazione di supporto all'applicazione del Reg UE 995/2010 EUTR.

CR15 – La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e):
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;

CR16 – La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica stabilita in 80%.

CR17 – La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.

CR18 – Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio. Non sono ammessi impianti per la produzione di energia da fonte idrica

CR19 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

CR04 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite – n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di ciascuna Regione//Provincia Autonoma.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 500.000 euro.

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 2.000.000 euro in quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 2.000.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo l'approvazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine di 24 mesi.

CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

a). miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

b). creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;

c). l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).

CR21 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR22 – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR23 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR24 – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le informazioni richieste. Il lotto finanziato di tali proposte progettuali non deve aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, lettera a)
N.B. Per l'applicazione dei criteri riferiti allo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e allo stato del deficit idrico si utilizzerà apposita cartografia (da pubblicarsi sul geoportale e valida esclusivamente per lo sviluppo rurale 2023-2027) la cui determinazione seguirà la procedura indicata nell'allegato al presente CSR.

Gli investimenti di cui al precedente CR20, lettera a) sono ammissibili solo se:
CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 20% (percentuale condizionata alla modifica del PSP);

CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nel 50% del risparmio idrico potenziale definito nel criterio CR26 (percentuale condizionata alla modifica del PSP). Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.
Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini [reservoir] o a investimenti nell'utilizzo di acque affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui di cui alle lettere b) e c) del precedente CR20
CR28 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

CR29 - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

SRD08 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – Tutte le azioni (1-2-3) - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo così stabilito:

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi
5 anni per beni immobili e opere edili

Azione 2 - Produzione di energia
5 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica
10 anni per beni immobili e opere edili; 5 anni per beni mobili e attrezzature

SRD08 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Tutte le azioni (1-2-3) – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

OB02 - **Tutte le azioni (1-2-3)** – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

Azione 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Tutte le azioni (1-2-3)

Ammissibilità delle spese
In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC e riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Inoltre non sono ammissibili al sostegno:
- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- reti viarie private aziendali;
- nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.lgs.34 del 2018;
- impianti per la produzione di energia elettrica superiori a 1MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti per la produzione di energia termica superiori a 3 MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
- impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- Per la produzione di energia, non è ammesso l'utilizzo di "biomasse combustibili" diverse da quelle riportate nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere b), c), d) ed e):

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;

- impianti per la produzione di energia che non rispettino i requisiti minimi in materia di efficienza energetica stabiliti dalle Regioni in linea con quanto previsto dall'articolo 13 lettera c) del Reg. 807 del 11/3/2014.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del Piano Strategico Nazionale della PAC e riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale della PAC e riportate nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7
SRD08 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

Azione 1 – Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi

P1.1 - Finalità specifiche dell'operazione

- Priorità ad interventi di adeguamento e ampliamento della viabilità silvo-pastorale esistente.
- Priorità a determinate caratteristiche gestionali degli alpeggi serviti dall'intervento (es. presenza di

attività di caseificazione in alpeggio, alpeggio dotato di un Piano pastorale aziendale,...).

P1.2 - Principi di selezione territoriali
- Priorità relative all'estensione delle aree pascolive servite dalla viabilità silvo-pastorale oggetto di intervento e alla continuità d'uso delle superfici d'alpeggio per l'attività agricolo-pastorale.
- Priorità relative ad interventi in alpeggi non ancora serviti da viabilità silvo-pastorale.

P1.3 - **Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate** (es. presenza di elementi innovativi nella realizzazione dell'intervento).

Azione 2 – Produzione di energia

P2.1 - **Finalità specifiche dell'operazione**
- priorità relative alla creazione di filiere locali di approvvigionamento: presenza di contratti di gestione forestale, di fornitura del combustibile, di vendita dell'energia;
- filiera di approvvigionamento basata sulla presenza di PFA
- presenza di vendita di calore da parte del soggetto produttore del combustibile
- coinvolgimento di imprese boschive iscritte all'albo regionale

P2.2 - **Localizzazione territoriale dell'operazione**
- territori montani e classificati come zone D

P2.3 - **Principi di selezione territoriali**
- priorità per i territori soggetti alle minori limitazioni in termini di qualità dell'aria

P2.4 - **Caratteristiche del soggetto richiedente**
- qualificazione in termini di gestione forestale sostenibile, qualificazione dei combustibili legnosi, di sostenibilità ambientale, qualificazione energetica degli edifici

P2.5 - **Ricaduta territoriale**
- in termini di ricadute occupazionali, stimate sulla base della raccolta di biomassa locale

P2.6 - **Dimensione economica dell'operazione**
- priorità legate a dimensioni degli impianti

P2.7 - **Priorità legate a determinate caratteristiche del progetto**
- completezza e qualità degli elaborati
- sostenibilità ambientale della proposta progettuale
- livello di approfondimento e dettaglio della progettazione

Azione 3 – Infrastrutture irrigue e di bonifica

P3.1 - **Finalità specifiche dell'operazione**
- interventi finalizzati all'integrazione di più sistemi irrigui indipendenti;
- razionalizzazione dei punti di approvvigionamento idrico nell'ambito dello stesso corpo idrico;
- diversificazione delle fonti di approvvigionamento
- volume invasato (solo per gli interventi dell'azione 3 lettera b)

P3.3 - **Efficienza nell'uso della risorsa**

- incremento percentuale delle soglie minime di risparmio idrico (potenziale ed effettivo) previsto dall'azione 3;
- interventi su corpi idrici superficiali o sotterranei soggetti ad una o più pressioni significative individuate nel PTA vigente (Allegato 1- Rete di Monitoraggio, Classificazione e Obiettivi e Allegato 2 -Metodologia Analisi delle Pressioni)

P3.4 - **Trasformazione in irrigazione collettiva:**

- interventi che prevedano l'infrastrutturazione di superfici gestite in autoapprovvigionamento.

P3.7 - **priorità legate a determinate caratteristiche del progetto**

- interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 50/2016 e con diverso grado cantierabilità.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Monitoraggio.

Sezione 8 **SRD08 - Forma e tassi di sostegno**	
AZIONE 1 - Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici e privati: 80%
AZIONE 2 - Produzione di energia	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici: 100% - Soggetti privati: 90%
AZIONE 3 - Infrastrutture irrigue e di bonifica	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici e privati: 100%

Sezione 9

SRD08 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Gli interventi relativi all'azione 3 (Infrastrutture irrigue e di bonifica) della presente scheda agiranno in modo sinergico con quelli relativi all'azione 7 (Infrastrutture irrigue extra aziendali) della scheda SRD07: in particolare nell'ambito della presente scheda saranno realizzati interventi che prevedono un risparmio idrico potenziale/effettivo; di contro con la scheda SRD08 saranno realizzati interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata

Demarcazione

AZIONE 1

La demarcazione con altri strumenti europei, nazionali e regionali sarà effettuata nel corso dell'attuazione degli interventi con adeguati controlli nelle pertinenti fasi del procedimento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

In particolare si segnalano i seguenti ambiti di sostegno potenzialmente interessati da sovrapposizione con le azioni previste dalla presente scheda SRD08:

- Interventi regionali attuati da altri Settori regionali a sostegno della viabilità forestale e silvo-pastorale

AZIONE 2

Nella proposta progettuale dovranno essere definite le eventuali integrazioni con linee di finanziamento nazionali (es. "conto termico") o all'inclusione di iniziative nell'ambito delle "comunità energetiche"; il bando definirà le possibili casistiche e, per ciascuna, la demarcazione.

AZIONE 3

Ogni lotto funzionale di un intervento complessivo dovrà essere finanziato da un'unica fonte di finanziamento.

Sezione 10

SRD08 - Aiuti di Stato

Per gli eventuali interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.